

Vademecum

Il credito al consumo e i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)



Cristina Orsenigo
Andrea Uselli
Supervisione Rossella Locatelli

Presentazione

I dati più recenti indicano per il nostro Paese un crescente ricorso al credito al consumo da parte delle famiglie italiane. E' questo un fenomeno in continua crescita che, se da un lato permette il mantenimento di un livello soddisfacente di consumi, razionalizzando e diluendo nel tempo i costi dei beni acquistati, dall'altro espone sempre più consumatori ai rischi importanti connessi alla difficoltà di fare fronte agli impegni assunti con le finanziarie.

Il problema è che anche solo il mancato pagamento di due rate, genera per il consumatore conseguenze piuttosto pesanti.

Noi riteniamo che sul ricorso eccessivamente facile a questo sistema di finanziamento degli acquisti, si debba fare maggiore chiarezza.

In tal senso abbiamo predisposto un vademecum, grazie al contributo economico della Camera di Commercio di Como, che ha l'obiettivo di cominciare a rispondere ad alcuni quesiti di base sui meccanismi di funzionamento del sistema del credito al consumo. Il tentativo che è quello di cominciare a definire un quadro oggettivo che possa essere utilizzato al fine dello sviluppo massimo possibile del sistema del credito al consumo nell'ambito della tutela, anch'essa massima, dei consumatori.

Quello che speriamo si realizzi con questo lavoro, è lo sviluppo della consapevolezza dei rischi che i consumatori possono correre nell'utilizzo eccessivamente superficiale di questi nuovi potenti mezzi di pagamento.

Il vademecum per il credito al consumo è stato realizzato dall'Adoc di Como con la supervisione scientifica della Professoressa Rossella Locatelli, Preside della Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria di Como e Varese.

Hanno collaborato alla stesura la dottoressa Cristina Orsenigo ed il dottor Andrea Uselli.

La pubblicazione è finanziata da un contributo della Camera di Commercio di Como alla quale va il nostro più sentito ringraziamento.

Como, febbraio 2007

Giuseppe Doria
Presidente Adoc Como

INDICE

I PARTE

Cosa è il credito al consumo e chi lo offre?

1. Credito al consumo: nozione	4
2. Gli intermediari offerenti	4
3. Forme di credito al consumo	5
4. Il contratto di credito al consumo	12
4.1 <i>Prima della stipula: informazioni da ricevere</i>	12
4.2 <i>I requisiti del contratto</i>	13
4.3 <i>Clausole invalide e cause di nullità</i>	14
4.4 <i>Il comportamento del consumatore</i>	14
4.5 <i>Altre informazioni utili</i>	15

II PARTE

Cosa succede una volta ottenuto il credito al consumo?

1. Cosa avviene quando si acquista un bene o un servizio con un finanziamento?.....	16
2. Cosa sono i SIC e a cosa servono?	16
3. Chi li consulta e quando?.....	16
4. Quali dati vengono trattati dai SIC?	17
5. Come viene informato il consumatore del trattamento dei suoi dati?	17
6. Cosa succede in caso di ritardo del pagamento delle rate? Quando si immettono le iscrizioni negative?	17
7. Per quanto tempo sono conservate le informazioni?	18
8. Come è possibile sapere se si è iscritti nelle banche dati e se le informazioni contenute sono esatte?	18
9. E' possibile correggere o modificare i propri dati registrati dai SIC?.....	18
10. Quali tutele offre la normativa al consumatore?.....	19
11. Cosa fare di fronte a comportamenti scorretti delle finanziarie?.....	20
12. Come può essere valutata la funzione dei SIC?.....	20
13. Il Fondo di garanzia per il credito al consumo	20
 Appendice. Modello unico di informativa previsto dal Garante della Privacy.....	 22
 Siti di consultazione	 24

Cosa è il credito al consumo e chi lo offre?

1. CREDITO AL CONSUMO: NOZIONE

Per credito al consumo si intende *“la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”* (Titolo VI, capo II del Testo Unico in materia bancaria e creditizia).

Il credito al consumo, quindi, è rivolto **esclusivamente** al singolo individuo ed alle famiglie, che necessitano del credito per far fronte a proprie spese ed usufruiscono della possibilità di rimborsarlo in forma rateale.

Si tratta, quindi, di prestiti concessi ai consumatori che necessitano di un aiuto finanziario per la pianificazione di spese per acquisto di beni di consumo durevoli o non e/o di servizi.

L’importo di tale credito è compreso tra € 154,94 (corrispondenti a 300.000 lire) e € 30.987,41 (pari a 60 mln. di lire), come previsto dal D.Lgs 385/1993.

Questo sistema di finanziamento, originariamente, era previsto per gli acquisti “importanti” di una famiglia, quali l’automobile o l’arredamento della casa, ad elevato impatto sul bilancio familiare e relativi a beni con una vita utile pluriennale. Con l’evoluzione della società dei consumi e delle opportunità ed esigenze legate alle condizioni di benessere, la gamma delle operazioni finanziabili e, quindi, dei beni e servizi che possono essere acquistati attraverso questo sistema di finanziamento si è notevolmente ampliato. Così oggi, come è noto, si acquistano a rate gli elettrodomestici, ma anche telefonini e personal computer, lettori DVD, vacanze e viaggi.



2. GLI INTERMEDIARI OFFERENTI

Il credito al consumo può essere concesso soltanto da banche, società di intermediazione finanziaria iscritte nell’apposito albo tenuto presso l’Ufficio Italiano dei Cambi e dai commercianti (fornitori e distributori di beni/servizi), ma in quest’ultimo caso esclusivamente sotto forma di rateizzazione del pagamento del prezzo pattuito per la transazione.

Come è noto, in Italia, negli anni più recenti, si è osservata una forte crescita dei volumi trattati come forme di credito al consumo, cui ha corrisposto anche una crescita del numero degli operatori ed un’evoluzione dei rispettivi profili. I dati di mercato più aggiornati ci confermano che è cresciuta

l'affermazione di soggetti "specializzati", tipicamente società finanziarie sorte sull'onda della forte crescita della domanda e dell'altrettanto – tuttora – elevata appetibilità del settore. Le società specialistiche detengono una quota preponderante del *business* (in termini di volumi), rispetto alle banche cd. generaliste.

A seconda della forma tecnica prescelta, il cliente può entrare più o meno direttamente in contatto con l'intermediario finanziario. A titolo di esempio, si considerino i due casi riportati nel riquadro sottostante.

Caso 1	Caso 2
 <p>Anna e Marco sono una giovane coppia in procinto di sposarsi. Per il viaggio di nozze dei loro sogni hanno scelto la Polinesia.</p> <p>Una parte del costo verrà raccolta tramite amici e parenti; per la differenza Anna e Marco si sono rivolti al loro amico Gianni, direttore della filiale della Banca presso cui i due giovani sono correntisti.</p> <p>Gianni ha accordato loro un prestito personale, mediante erogazione diretta in conto corrente. Anna e Marco si sono impegnati a rimborsare il prestito in 36 rate mensili.</p> <p>In questo caso, l'interlocutore diretto del cliente è stata la Banca (della quale essi sono già clienti).</p>	 <p>Serena ha sottoscritto un abbonamento annuale in palestra. Il titolare le ha proposto di pagarne il costo in 12 rate mensili, tramite 12 bollettini di c/c postale, intestati ad una società finanziaria con la quale Serena non ha alcun rapporto.</p> <p>Tra il fornitore (la palestra) e la società finanziaria vi è evidentemente un accordo (una partnership) commerciale: i clienti della palestra hanno quindi la possibilità di diluire nel tempo una spesa che altrimenti inciderebbe notevolmente su un bilancio entrate/uscite mensili.</p> <p>Il titolare della palestra riesce a fidelizzare il cliente, mentre la società finanziaria stipula contratti standardizzati, con uno screening del prenditore molto semplice, basato su poche informazioni e, in media, accollandosi un rischio minimo (le rate sono di importo molto limitato), con un guadagno in termini di interessi applicati.</p> <p>In questo caso, nella fase iniziale, il cliente ha interloquuto unicamente con il fornitore del prodotto/servizio. Il rapporto con la società finanziaria è limitato al pagamento mensile dei bollettini.</p>

3. FORME DI CREDITO AL CONSUMO

Nel credito al consumo rientrano varie forme di finanziamento.

Obiettivo di questo paragrafo è quello di passare sinteticamente in rassegna i principali strumenti. Tali strumenti sono: la

vendita a rate, il prestito personale, il prestito con cessione di un quinto dello stipendio e il credito rotativo e le carte di credito.

Quali sono le forme di credito al consumo?

Come è noto, nella gamma di prodotti di finanziamento disponibili per la clientela vi sono altre tipologie di credito che, tuttavia, non rientrano nel credito al consumo (ad esempio: i mutui e i contratti di leasing).

I consumatori possono scegliere, dunque, diverse forme.

A) La vendita a rate

Tramite il **credito rateale**, il cliente ottiene il finanziamento di un importo determinato e definiscono fin dalla stipula del contratto in quante rate rimborsarlo. Se il tasso d'interesse pattuito è fisso, anche l'onerosità della singola rata è fissata *ex ante* e non modificabile; nel caso di tasso d'interesse variabile (vedi più avanti), l'importo delle rate è modificabile, in base all'andamento dei tassi, rimanendo fissato nel numero.

E' questa, probabilmente, la forma di finanziamento più longeva e quindi più nota ai consumatori. La vendita a rate è, pertanto, una forma di finanziamento diretta ai consumatori privati, e ciò distingue il credito rateale dal leasing, che può essere stipulato da professionisti e imprenditori.

Nella vendita a rate si ha un immediato passaggio di proprietà del bene (anche se, è opportuno ricordarlo, tale passaggio resta "condizionato" al regolare pagamento delle rate) dal fornitore del bene (venditore) all'utilizzatore (acquirente e soggetto finanziato).

Vendita a rate: acquisto la proprietà di un bene e concordo con il fornitore di dilazionarne il pagamento nel tempo.

B) Il prestito personale

Il prestito personale consiste nell'erogazione – da parte di intermediari finanziari – di finanziamenti non finalizzati, ovvero privi di destinazione specifica. Ciò significa che il soggetto finanziato può utilizzare la somma ricevuta come meglio crede.

Il cliente si impegna a restituire la somma erogata secondo un piano di ammortamento finanziario, di norma a tasso fisso e rate costanti, a scadenze concordate. Ogni rata è composta di due parti: a) la quota capitale, che fa riferimento alla restituzione del capitale finanziato; b) la quota interessi (via via decrescente), ovvero quella parte che concerne la corresponsione degli interessi, calcolati sul debito residuo.

Un prestito personale può risultare assistito da garanzie, a tutela del creditore, nel caso in cui il soggetto finanziato risulti insolvente.

Prestito personale: posso disporre di una somma da utilizzare come meglio credo (la moto dei miei sogni, la ristrutturazione della baita in montagna...).



C) Il prestito con cessione di un quinto dello stipendio

Il prestito con cessione di un quinto dello stipendio (comunemente noto anche come “cessione del quinto”) è regolato dalla L. 180/1950 e dal regolamento attuativo Dpr 895/1950; tale normativa prevede che i dipendenti possano ottenere dei finanziamenti la cui restituzione avviene mediante una trattenuta mensile diretta sullo stipendio.

Il soggetto finanziatore, di norma, non richiede particolari garanzie né raccoglie informazioni analitiche sulla situazione finanziaria delle persone; in altri termini, in presenza dei requisiti richiesti, il finanziamento viene erogato. La garanzia più importante, in effetti, è quella della stabilità del posto (e del contratto) di lavoro.

Con riferimento alla modalità di rimborso, il piano di ammortamento prevede che il dipendente possa destinare fino a 1/5 dello stipendio netto mensile al pagamento della rata. Tale somma verrà quindi direttamente trattenuta nella sua busta paga.

Anche la cessione del quinto è un forma di prestito non finalizzata.

Cessione del quinto: se sono un dipendente posso finanziarmi e rimborsare con una trattenuta diretta in busta paga.

D) Il credito rotativo e le carte di credito

Queste forme di finanziamento vengono qui esaminate congiuntamente dato che, molto spesso, un’apertura di credito rotativo è spesso assistita da un’apposita carta e, inoltre, entrambe consentono ai consumatori di avere la titolarità della disponibilità di una somma di denaro da utilizzare come meglio credono (trattandosi di credito non finalizzato).

Le carte di credito, in questi ultimi anni, stanno diventando uno strumento di pagamento molto utilizzato anche dai consumatori italiani, sebbene il livello di diffusione dello strumento resti ancora al di sotto di quello di altri Paesi europei o degli USA.

Si tratta di strumenti che consentono al consumatore di acquistare beni e pagare servizi senza utilizzare denaro contante e di raggruppare tutte le spese effettuate in un mese con un unico addebito sul c/c, con valuta posticipata (di solito, nel corso del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle spese).

Nel caso di una transazione regolata con carta di credito, i venditori sono tenuti a controllare l’identità di colui che presenta la carta e la firma del titolare, apposta sul retro della carta stessa, al fine di identificare con certezza il titolare della carta e concludere positivamente la transazione.

Carte di credito: anticipo l'utilizzo di una disponibilità finanziaria (che oggi non ho) dilazionando il pagamento in una o più rate successive.



Come già detto, il rimborso delle somme utilizzate avviene nel mese successivo, a saldo (con un unico versamento) o in più rate, nel caso di carta di credito *revolving*. Nel primo caso si ottiene una dilazione di pagamento senza l'applicazione di un tasso di interesse (l'addebito in conto corrente è pari alle somme spese nel mese precedente, con la sola esclusione dell'applicazione dell'imposta di bollo dovuta allo Stato – attualmente pari a 1,81 € – e di eventuali spese per l'invio dell'estratto conto).

Le carte di credito consentono anche di ottenere contante presso gli sportelli bancari automatizzati (ATM), previa digitazione del codice segreto (cd. *Personal Identification Number*, PIN); inoltre, il cliente può utilizzarle per effettuare pagamenti per corrispondenza, ricariche di schede telefoniche, acquisti di carburante (in quest'ultimo caso, di norma, viene applicata una commissione fissa per ogni rifornimento effettuato tramite apparecchi self-service). La maggior parte delle carte di credito consentono di effettuare operazioni di *e-commerce*, ovvero regolare transazioni *on line* tramite internet (es. acquisto di biglietti ferroviari direttamente dal sito di Trenitalia, oppure acquisto di libri sul sito di Amazon).

*Con la carta... al sicuro...
anche su internet!*



Infine, le carte di credito possono essere utilizzate anche fuori dallo Stato di residenza.

In caso di furto o smarrimento, il consumatore può contattare il numero dell'assistenza clienti, fruibile tanto dall'Italia quanto dall'estero, per bloccare immediatamente l'operatività della carta smarrita e richiedere un duplicato.

Le carte di credito prevedono, di norma, massimali di spesa mensili, fissati dalla banca sulla base delle caratteristiche dell'utilizzatore. Il massimale di spesa, insieme al meccanismo di accumulazione delle spese effettuate in un periodo e di pagamento della somma complessiva a una data successiva (che va dai 15 ai 30 gg. dal momento della definizione del saldo mensile) rappresenta il credito associato a tale strumento. Massimali più elevati sono quindi possibili per soggetti che la banca reputa più "affidabili" e caratterizzati da esigenze di spesa evidentemente più importanti.

Il titolare ed utilizzatore di una carta di credito, in ogni caso, anche a prescindere dal massimale di spesa che la banca gli ha concesso, deve prestare attenzione nella pianificazione delle proprie spese, per evitare crisi di liquidità.

La carta di credito non va pertanto "vissuta" come un *benefit* concesso dalla banca, ma come un vero e proprio strumento di credito e di pagamento (quale in effetti è).

In circolazione vi sono diverse tipologie di carte di credito.

Una delle tipologie di carte più diffusa è la cd. carta revolving. Questo strumento di finanziamento è la vera carta di credito, una carta, cioè, che, oltre alle funzionalità di tutte le normali carte a saldo, incorpora un vero e proprio “prestito”, che può essere utilizzato per pagare beni o servizi e per ritirare soldi in contanti. Il consumatore, con questo tipo di carta, ha la possibilità di fare acquisti e rimborsarli un po’ per volta, secondo la sua disponibilità, senza obbligo di pagare mensilmente una rata fissa. Infatti il cliente ogni mese può scegliere la rata di rimborso che preferisce pagare, superiore ad una rata minima. Man mano che si restituiscono le somme spese, si crea disponibilità per nuove spese e, ovviamente, si riduce l’ammontare del debito residuo. La carta *revolving* permette, in sostanza, di spendere denaro indipendentemente dalla somma che il consumatore ha sul proprio c/c bancario – ma ovviamente nel rispetto del limite massimo del *plafond* mensile di spesa concordato con la propria banca – e di restituire il debito in più rate. E’ importante sottolineare che, qualora il consumatore non utilizza tale carta, oppure se la utilizza e gli importi vengono resi per intero, non paga alcun interesse.

Viceversa, nel caso in cui il consumatore opti per un rimborso rateale, le dilazioni di pagamento rese possibili dalle carte *revolving* prevedono l’applicazione di tassi di interesse, di norma, piuttosto elevati, o comunque relativamente più elevati rispetto ad altri strumenti di finanziamento.

L’impiego di tali carte richiede, pertanto, un’attenta valutazione da parte del potenziale utilizzatore, al fine di vagliare tanto i profili di costo, quanto l’adeguatezza dello strumento ai propri profili di reddito/spesa, al fine di evitare spiacevoli sorprese derivanti dall’applicazione di interessi che rischiano di essere significativi.



Una carta molto diffusa è la cd. carta prepagata, la quale è uno strumento di pagamento piuttosto che di finanziamento. Si tratta di uno strumento che ha avuto una crescente diffusione negli ultimi anni e merita alcuni cenni per confrontarne i meccanismi di funzionamento con quelli delle carte di credito vere e proprie.

La carta prepagata si può acquistare con un credito a scalare e non prevede la necessaria titolarità di un rapporto di conto corrente con una banca. Tale carta può essere *ricaricabile* (anche tramite piattaforme web), oppure del tipo *usa e getta*, cioè utilizzabile solamente fino all’esaurimento della somma disponibile.

I costi di queste carte vengono fissati dalle società emittenti (ad esempio, eventuali costi di ricarica) ed alcuni strumenti possono essere utilizzati esclusivamente nei negozi convenzionati. Questa

*Pianificare entrate e
uscite...*

*In fondo la famiglia è la
nostra piccola azienda!*



puntualizzazione sui circuiti di spendibilità della carta è molto importante, in quanto, anche in questo caso, il potenziale utilizzatore dovrà attentamente valutare l'adeguatezza dello strumento alle proprie esigenze di spesa. Se il circuito per la spendibilità della carta è ristretto (pochi punti convenzionati, magari alcuni dei quali poco interessanti per il cliente o non facilmente raggiungibili), la carta prepagata può non essere lo strumento più appropriato. Viceversa, se il consumatore ha programmato un viaggio all'estero oppure è un acquirente solo occasionali di prodotti/servizi via web, potrebbe attivare una carta prepagata del tipo *usa e getta*, a tutela di possibili frodi (che, in questo caso, sarebbero limitate all'ammontare disponibile sulla carta, ovvero all'ammontare della somma "caricata"). Va altresì detto che l'utilizzatore di una carta prepagata può mantenere l'anonimato sull'acquisto, ma soprattutto può "tenere d'occhio" le proprie spese ricaricando la carta solo se necessario e per un importo da lui scelto.

In termini generali, con riferimento all'utilizzo delle carte di credito, è opportuno riportare alcuni semplici consigli a beneficio della sicurezza dei consumatori, a tutela del rischio di frode o di usi indebiti delle carte di cui essi sono titolari:

- controllare l'integrità della busta con la quale si riceve la carta di credito ed il PIN (la maggior parte delle banche invia la carta mediante il servizio della Posta Assicurata e il PIN con altra busta e con un invio separato). Verificare altresì che tutta la documentazione ricevuta appartenga alla propria banca e, in caso contrario, diffidare di eventuali carte ricevute al proprio domicilio;
- non dare la carta e non comunicare il PIN ad un altro soggetto;
- avere sempre "sott'occhio" la propria carta di credito nel momento del pagamento;
- avvertire il numero verde dell'assistenza clienti ogniqualvolta si noti un "comportamento sospetto" da parte di qualcuno, specie al momento dell'effettuazione di un pagamento, in modo da controllare i propri pagamenti;
- tenere sotto controllo le spese rilevate nell'estratto conto ricevuta dalla società emittente la carta, al fine di evidenziare eventuali utilizzi indebiti, così da interrompere immediatamente l'operatività della carta; si osservi, peraltro, come le principali società emittenti offrano – di solito gratuitamente – un servizio di *alert* via SMS che avvisa in tempo reale l'utente in occasione di ogni utilizzo della carta per importi di spesa superiori a un limite scelto dal cliente;
- nel caso di utilizzo della carta di credito per transazioni via web (*e-commerce*), accertarsi di utilizzare la carta su siti la cui sicurezza sia certificata, diffidando di siti poco conosciuti ed inserire i propri dati (dati anagrafici e codice della carta)



solo su pagine protette (crittografate), riconoscibili dalla presenza di un piccolo lucchetto nella parte in basso a destra della pagina.

I tassi di interesse nei contratti di credito al consumo

Il tasso d'interesse è il prezzo che si paga per ottenere un prestito ed è calcolato in percentuale sull'ammontare erogato. Il tasso, ovvero l'entità degli interessi che i consumatori devono pagare sulla somma da restituire, è uno degli elementi più importanti da considerare nella scelta del contratto di credito da stipulare. Le principali tipologie di tasso che sono offerti sul mercato dalle banche e società finanziarie sono:

- il tasso fisso;*
- il tasso variabile;*
- il tasso misto.*

Il tasso fisso è stabilito in via definitiva e predeterminata all'inizio del prestito, in base al parametro di riferimento EURIRS. Questo tipo di tasso è particolarmente indicato per individui con un reddito sostanzialmente

stabile, perché, non essendo il tasso modificabile, le rate saranno sempre dello stesso importo ed i consumatori conosceranno, fin dalla stipula del contratto, gli importi delle singole rate a scadere e l'ammontare complessivo del debito da restituire. Il tasso fisso presenta come vantaggi la certezza della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato e come svantaggio l'impossibilità di usufruire di eventuali riduzioni dei tassi (e quindi di rate di rimborso più basse).

***Tassi senza
sorpresa ...
se li conosciamo meglio...***



Il tasso variabile è legato all'andamento di determinati indici finanziari, i cosiddetti parametri di indicizzazione, i più diffusi dei quali sono l'EURIBOR e il LIBOR. A tale indice viene applicata una maggiorazione (cd. spread), che rappresenta il margine di guadagno dell'intermediario. Normalmente il tasso variabile, almeno inizialmente, è più contenuto del tasso fisso. Questo "sconto" si paga in termini di incertezza. I finanziamenti a tasso variabile non consentono, infatti, di conoscere l'esatto importo delle rate successive

alla prima e quindi di determinare preventivamente la spesa per interessi. Con questo tipo di tasso il consumatore potrà approfittare di eventuali riduzioni dei tassi (e quindi di rate di rimborso più contenute), accollandosi al contempo il rischio di veder aumentare l'importo delle rate in caso di incremento dei tassi. Per questo motivo tale tasso è consigliabile a quei soggetti che abbiano una pur minima propensione al rischio.

Il tasso misto rappresenta un compromesso tra tasso fisso e tasso variabile. Nei prestiti a tasso misto generalmente viene applicato un tasso fisso per un periodo iniziale prevedendo la possibilità di passare al tasso variabile per il periodo successivo, a discrezionalità del cliente. Questa formula consente di usufruire della certezza dell'importo delle rate per un certo numero di anni, senza perdere l'opportunità di una futura riduzione dei tassi.

4. IL CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMO

4.1 *Prima della stipula: informazioni da ricevere*

Prima di sottoscrivere un contratto di finanziamento, il consumatore ha il diritto di ricevere dalla banca, dalla finanziaria o dal venditore del bene informazioni chiare e precise sulle condizioni che verranno praticate nelle condizioni di finanziamento che gli vengono proposte.

Le banche e le finanziarie, presso le proprie sedi, devono adeguatamente pubblicizzare i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative ai servizi offerti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in termini di trasparenza.

Il consumatore può essere informato delle sopra citate condizioni anche attraverso avvisi sintetici, che devono obbligatoriamente essere affissi all'interno dei locali di banche e società finanziarie, oppure per il tramite di fogli informativi analitici, che devono essere consegnati ai consumatori che ne fanno richiesta.

I documenti pubblicitari relativi ai contratti di credito al consumo ed ai prodotti acquistabili a credito devono sempre indicare chiaramente il tasso annuo effettivo globale (TAEG) ed il relativo periodo di validità.

Il significato di TAN e TAEG

La sigla TAEG sta per tasso annuo effettivo globale ed indica il costo complessivo di un credito/finanziamento erogato da una finanziaria o da un istituto bancario.

Il TAEG permette al consumatore di confrontare in modo omogeneo più offerte di finanziamento (date le caratteristiche dei contratti in termini di importo e durata) e di scegliere quello più conveniente. Il TAEG, infatti, calcolato applicando ai dati del finanziamento una formula matematica alquanto complessa, è uniforme in tutti gli Stati dell'Unione Europea e consente al consumatore di conoscere preventivamente l'effettiva spesa che dovrà sostenere.

Il TAEG deve essere pubblicizzato da ogni operatore bancario o finanziario per ogni genere di operazione di finanziamento, come statuito dall'art. 13 della L. 262/2005, che contiene disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Nel calcolo del TAEG sono incluse, oltre al rimborso del capitale e a quello degli interessi pattuiti, le seguenti voci:

- *le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;*
- *le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore (es. le spese per il pagamento a mezzo RID);*

***Ma questo costa
effettivamente
l'utilizzo del denaro?***

- le spese per l'assicurazione o le garanzie, imposte dal creditore¹, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria all'ottenimento del credito;
- gli altri eventuali costi contemplati dal contratto.

Dal calcolo del TAEG sono escluse le seguenti voci:

- le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
- le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito.

Il fatto di includere altri costi, oltre quelli della restituzione del capitale avuto in prestito e degli interessi veri e propri, nel calcolo del TAEG, comporta che il costo complessivo del finanziamento, anche se si tratta di piccole cifre, può arrivare ad essere di molto superiore al tasso dichiarato dal soggetto finanziatore (cd. Tasso Annuo Nominale, TAN).

Il TAN, infatti, misura il solo costo nominale del capitale preso a prestito, senza tenere conto degli altri costi che il contratto di credito al consumo comporta.

4.2 I requisiti del contratto

Il contratto di credito al consumo deve avere obbligatoriamente forma scritta ed essere redatto in due copie, una delle quali deve essere consegnata al consumatore.

Qualora si tratti di un credito finalizzato, il contratto viene redatto in tre copie, delle quali una viene trattenuta dal venditore.

Nel contratto devono essere chiaramente indicati:

**Contratto in forma
scritta e contenuti
minimi**



1. il nome della banca o della finanziaria che eroga il prestito ed i dati del beneficiario del credito, che deve essere identificato tramite documento d'identità e codice fiscale, secondo quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio in vigore nel nostro Paese (al consumatore, di norma, vengono richiesti anche documenti che attestano il suo reddito);
2. l'importo e le modalità del finanziamento, unitamente al numero, importo e scadenze delle rate di rimborso;
3. il TAN ed il TAEG e le eventuali condizioni in base alle quali possono essere modificati;

¹ Banca d'Italia ha precisato che tali spese sono imposte al creditore quando le scelte in ordine alle garanzie da prestare siano riservate al soggetto che finanzia e non è riconosciuta al debitore la facoltà di provvedervi autonomamente.

4. importo e causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG o, se non è possibile indicarli con precisione, una loro stima realistica ;
5. eventuali maggiori spese applicabili in caso di ritardato pagamento delle rate;
6. eventuali garanzie richieste;
7. eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non comprese nel calcolo del TAEG;
8. le modalità di recesso.

Se si tratta di credito al consumo per l'acquisto di determinati beni o servizi, devono essere anche indicati:

1. la descrizione analitica dei beni o servizi per cui è richiesto il finanziamento;
2. il prezzo di acquisto in contanti, quello stabilito nel contratto e l'ammontare dell'acconto, se previsto;
3. le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui non sia immediato;
4. le condizioni pattuite.

4.3 Clausole invalide e cause di nullità

Sono nulle tutte le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche.

Il contratto di credito al consumo è nullo quando non è stipulato per iscritto ovvero quando alcune clausole contrattuali sono assenti o nulle, perché in contrasto con la legge vigente in materia. In questo caso:

1. si applica un TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei BOT annuali o di altri titoli simili emessi nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto in oggetto;
2. il contratto di credito al consumo ha una scadenza a 30 mesi;
3. il consumatore può scegliere di rimborsare anticipatamente il credito o di risolvere il contratto senza oneri aggiuntivi e penalità.

4.4 Il comportamento del consumatore

Dopo aver ottenuto il finanziamento, il consumatore deve rimborsare alla banca o alla finanziaria la somma ottenuta mediante il pagamento delle rate alle scadenze e con le modalità stabilite, come l'addebito sul c/c bancario, l'utilizzo di bollettini postali, etc.

Il consumatore è tenuto a comunicare tempestivamente al finanziatore il cambiamento di alcuni suoi dati personali, quali la residenza o il domicilio, nonché le eventuali difficoltà che gli impediscono di pagare puntualmente anche una sola rata, per agevolare la soluzione dei problemi ed evitare il rischio di contenzioso o l'intervento delle società di recupero crediti.

Il consumatore ha la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, in qualsiasi momento, saldando le rate residue, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell'estinzione, oltre ad un compenso che deve mantenersi nei limiti previsti dalla legge, ma solamente se previsto nel contratto.

Il consumatore deve ricordare che il contratto di vendita e quello di finanziamento sono due contratti distinti e separati. Quindi, qualora il bene/servizio per il cui acquisto è stato concesso il finanziamento risulti difettoso e qualora lo stesso non venga consegnato/erogato, l'acquirente deve informare repentinamente la banca o la finanziaria, ma senza sospendere mai il pagamento delle rate.

Anche nel caso in cui il consumatore, sottoscrivendo un contratto d'acquisto fuori dai locali commerciali (cioè in casa propria, per telefono, per strada, per televisione, etc.) richiedendo contestualmente un finanziamento per pagare il bene o il servizio, abbia un ripensamento o instauri una controversia con il venditore, ha l'obbligo di informare il finanziatore del problema insorto senza mai interrompere il pagamento dei rimborsi; in caso contrario, infatti, diventerebbe inadempiente nei confronti del creditore.

4.5 Altre informazioni utili

- ★ Molte volte capita che il consumatore, invece di un vero e proprio contratto, compili in realtà solamente un modulo simile ad una proposta di contratto, ossia una proposta unilaterale che diventa efficace solamente con dell'espressa accettazione del finanziatore o a seguito del versamento dell'importo stabilito.
- ★ La scadenza delle singole rate è indicata nel contratto di credito ed il finanziatore non invia ulteriori avvisi al consumatore, che deve ricordarsi di pagare puntualmente le rate. Infatti, qualora vi sia un ritardo nel rimborso, gli interessi dovuti vengono maggiorati ed il consumatore rischia di essere iscritto nella lista dei "cattivi pagatori".

II PARTE

Cosa succede una volta ottenuto il credito al consumo?

1. Che cosa avviene quando si acquista un bene o un servizio grazie ad un finanziamento?


Ogniqualvolta un consumatore acquista un bene o un servizio usufruendo di un finanziamento, per un lungo periodo di tempo resterà inserito in una banca dati, i cd. *Sistemi di Informazioni Creditizie* (SIC), che potrà essere consultata da tutti i soggetti autorizzati all'erogazione di credito.

Si tratta di una vera e propria schedatura (nel bene e nel male).

I SIC sono società private di raccordo del sistema bancario, che custodiscono i dati dei finanziamenti concessi fino ad € 31.246,00. Il SIC più noto è probabilmente CRIF (Centrale dei Rischi Finanziari).

2. Cosa sono i SIC e a cosa servono?

I SIC raccolgono informazioni sui contratti di finanziamento stipulati tra consumatori, banche e società di intermediazione finanziaria; sono gli stessi istituti finanziari a trasmettere mensilmente ai



SIC i dati sulle richieste di finanziamento e sul loro pagamento.

Quindi viene segnalato non solo quando il consumatore ottiene il finanziamento, ma addirittura la regolarità o meno del pagamento delle rate.

Tali informazioni verranno classificate come “di tipo positivo” o “di tipo negativo”, in base all'andamento del piano di rimborso del finanziamento (puntualità o ritardi nei pagamenti delle rate).

3. Chi li consulta e quando?

I SIC vengono consultati esclusivamente dalle banche e dalle società di intermediazione finanziaria prima di concedere un finanziamento ai propri clienti, per verificare se hanno già richiesto qualche credito e “controllare”, così, la loro solvibilità ed affidabilità, per essere certi, cioè, che, una volta concesso il credito, i consumatori siano in grado di restituirlo.

In altre parole, banche o finanziarie a cui sarà chiesto un prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se il consumatore ha presentato una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Condizione necessaria ed indispensabile affinché banche e finanziarie possano accedere ai dati del consumatore è l'esistenza di una richiesta di finanziamento o l'erogazione di un credito allo stesso. I dati non possono essere consultati per altri fini, come iniziative di marketing (cioè per promuovere, pubblicizzare o vendere prodotti o servizi).

4. Quali dati vengono trattati dai SIC?

I SIC devono trattare esclusivamente i dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o è parte di un rapporto di credito con un partecipante e al soggetto coobbligato, anche in solido, la cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale.

I SIC non possono registrare dati sensibili o giudiziari.

In particolare, vengono memorizzati:

- a) dati di tipo anagrafico: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) dati relativi alle richieste di credito: tipo di contratto, importo del credito, modalità del rimborso, stato della richiesta e/o esecuzione del contratto;
- c) dati relativi ai pagamenti: andamento periodico, ritardi, etc.;
- d) dati relativi all'attività di recupero o cessione del credito.

5. Come viene informato il consumatore del trattamento dei suoi dati?

All'atto della stipula di un contratto di finanziamento, la banca o la finanziaria hanno l'obbligo di consegnare e far sottoscrivere al consumatore un modulo specifico, la cosiddetta "informativa", nel quale vengono descritte le modalità di trattamento e conservazione dei dati nell'ambito dei SIC, unitamente ai diritti del consumatore.

In particolare, nell'informativa deve essere specificato che i dati positivi saranno registrati esclusivamente con l'assenso del consumatore, mentre quelli negativi anche in mancanza di tale consenso. Vengono, inoltre, indicati i tempi di registrazione e di conservazione dei propri dati, chi li conserva e li tratta, chi potrà accedervi ed a quali SIC il consumatore potrà rivolgersi per avere informazioni e/o per far modificare, aggiornare o cancellare i dati.

Inoltre, oltre a questo modulo, presso i SIC è possibile ottenere ulteriori informazioni.

6. Cosa succede in caso di ritardo del pagamento delle rate? Quando si immettono le iscrizioni negative?

I SIC di tipo positivo e negativo registrano immediatamente i ritardi nei pagamenti da parte di un consumatore, ma rendono pubbliche tali informazioni solamente se sono trascorsi 60 giorni dall'aggiornamento mensile senza che il ritardo sia stato regolarizzato ovvero se il consumatore

ritarda il pagamento di due rate mensili consecutive e non regolarizza il pagamento di una rata entro due mesi, ovvero se ritarda il pagamento di una rata che fa parte delle ultime due scadenze di pagamento, rendendo l'informazione disponibile al ritardo di una sola rata.

Nei SIC di tipo solo negativo, le informazioni saranno rese accessibili dopo almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate.

L'istituto finanziario deve obbligatoriamente informare il consumatore che le informazioni negative riguardanti i suoi ritardi di pagamento stanno per essere rese accessibili; lo deve fare con comunicazione scritta almeno 15 giorni prima che tali dati vengano resi accessibili sui SIC.

7. Per quanto tempo sono conservate le informazioni?

Le informazioni registrate dai SIC vengono conservate secondo le seguenti modalità:

Sola richiesta di finanziamento	6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori a due rate sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati

8. Come è possibile sapere se si è iscritti nelle banche dati e se le informazioni contenute sono esatte?

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, il consumatore ha diritto in ogni momento di sapere se i suoi dati sono registrati o meno dai SIC, presentando l'apposito modulo per la richiesta alla propria banca o finanziaria, ovvero direttamente al SIC; importante è allegare alla richiesta fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale.

Entro 15 giorni il consumatore dovrebbe ottenere una risposta.

9. Come è possibile correggere o modificare i propri dati registrati dai SIC?

Se il consumatore rileva errori o il non aggiornamento dei propri dati, ha diritto di ottenere la modifica, l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati errati, inoltrando la richiesta ai SIC, ovvero alla banca o alla finanziaria che ha concesso il credito. Il SIC, non potendo modificare

direttamente tali dati, deve svolgere alcune verifiche in collaborazione con il concessionario del finanziamento e rispondere al consumatore entro 15 giorni dalla richiesta.

E' preferibile, per il consumatore, rivolgersi direttamente alla banca o alla finanziaria, per sbrigare la pratica più celermente.

10. Quali tutele offre la normativa al consumatore?

Il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, predisposto dal Garante della Privacy con l’ausilio di associazioni come ABI, ASSOFIN, ASSILEA, di alcune associazioni dei consumatori e dei SIC.



Tale codice disciplina dettagliatamente lo scambio ed il trattamento dei dati personali dei consumatori tra i SIC e gli istituti di credito, introducendo nuove garanzie a tutela dei consumatori che chiedono un finanziamento.

Le regole chiare e precise contenute nel nuovo codice valgono esclusivamente per le banche dati private, ossia i SIC, che, unitamente agli istituti di credito, si sono resi disponibili a rispettare le disposizioni contenute nel codice deontologico, nel rispetto dei diritti dei consumatori.

Tali norme si applicano ogni volta che un consumatore chiede un prestito personale, un fido in conto corrente, una carta di credito, un finanziamento per acquistare a rate un bene o un servizio, un mutuo.

Inoltre, il D.Lgs n. 196/2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, è un altro importantissimo strumento per la tutela del consumatore. Infatti tale codice racchiude le innumerevoli disposizioni relative alla privacy, quali la L. n. 675/1996 ed altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici.

Degno di nota è, infine, il provvedimento emanato dal Garante della Privacy il 30 novembre 2005 concernente le modalità di recupero dei crediti e diretto alle società di recupero crediti e a quanti – finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi e compagnie telefoniche, svolgono questa attività direttamente. In tale documento il Garante ha individuato le misure alle quali i soggetti sopra citati devono attenersi per rispettare i principi posti a tutela dei diritti dei cittadini, vietando loro di utilizzare comportamenti invasivi e lesivi della dignità personale.



11. Cosa fare di fronte a comportamenti scorretti delle finanziarie?

Il consumatore, nel caso in cui non vede rispettati i propri diritti previsti dall'art. 7 del codice di deontologia e buona condotta sopra citato, può proporre ricorso al Garante della Privacy ovvero all'Autorità Giudiziaria; presupposto necessario, però, è che la banca, la finanziaria o il SIC non abbiano risposto alla richiesta del consumatore nei termini previsti, ovvero abbiano risposto negativamente, respingendo senza validi motivi le richieste avanzate.

I requisiti e le modalità della presentazione del ricorso sono indicati nell'art. 145 e seguenti del Codice sulla Privacy.

La proposizione del ricorso avanti l'Autorità Giudiziaria esclude una nuova proposizione avanti al Garante della Privacy.

In alcuni casi il giudice può sospendere provvisoriamente la visualizzazione dei dati relativi al consumatore ricorrente e, qualora accerti la fondatezza del ricorso, può ordinare la cancellazione, la modificazione, l'integrazione dei dati, ovvero la cessazione del comportamento illegittimo tenuto dalla banca, dalla finanziaria o dal SIC, oltre al risarcimento del danno.

12. Come può essere valutata la funzione dei SIC?

La funzione dei SIC è utile sia per le banche e le finanziarie, sia per i consumatori; infatti consente ai primi di informarsi sulla solvibilità ed affidabilità del soggetto che ha richiesto il prestito, ai secondi, invece, di ottenere più velocemente, e con la richiesta di minori garanzie, il finanziamento, molte volte anche a condizioni economiche migliori, qualora risultino "buoni pagatori".

Per questo motivo è importante l'opportunità data al consumatore di poter dare il consenso per la conservazione dei dati positivi: otterrà, infatti, molto più facilmente un credito.

Il consumatore può in ogni momento ritirare il consenso dato per la conservazione dei dati positivi nei SIC, che hanno 90 giorni di tempo per cancellarli.

13. Il Fondo di garanzia per il credito al consumo

Il Ministero delle Attività Produttive ha reso operativo dal 19 settembre 2005 il Fondo di garanzia per il credito al consumo, con lo scopo di agevolare la concessione di piccoli finanziamenti a famiglie con un reddito medio/basso.

Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente da banche e finanziarie che hanno accettato le modalità di gestione del Fondo.

Possono accedere alla garanzia prestata dal fondo solamente i nuclei familiari che hanno un reddito complessivo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 15.000 euro, che hanno richiesto finanziamenti di durata da uno a quattro anni, da restituire con rate mensili

da regolare con u tasso d'interesse non superiore al TAEG rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia.

Tale garanzia è concessa telematicamente in tempo reale; è sufficiente collegarsi al sito internet www.ipi.it.

Appendice. Modello unico di informativa previsto dal Garante della Privacy

Modello unico di Informativa
(Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n° 300)

Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali;
art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso . In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito inoltrandolo alla nostra società:

Banca:	Recapiti utili: indirizzo, telefono, fax, e mail
--------------	--

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

.....

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (*dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso*) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004; sito web www.). I dati

sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno ... [INDICARE IN SINTESI].

I Suoi dati sono/non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori:

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: ... (denominazione, sede, recapiti anche telematici, indicare la tipologia di sistema: p/n o n)
PARTECIPANTI: ... (indicare le categorie, ad es.: banche, società finanziarie, società di leasing...)
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: ... (evidenziare specificità rispetto ai tempi indicati nel codice di deontologia)
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI-NO
ALTRO: ...
2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: ... (denominazione, sede, recapiti anche telematici, indicare la tipologia di sistema: p/n o n)
PARTECIPANTI: ... (indicare le categorie, ad es.: banche, società finanziarie, società di leasing...)/
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: ... (evidenziare specificità rispetto ai tempi indicati nel codice di deontologia)
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI-NO
ALTRO: ...

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società [INDICARE L'UNITA' O PERSONA RESPONSABILE PER IL RISCONTRO ALLE ISTANZE DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE], oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).

Siti di consultazione

- ★ www.adoc.org
- ★ www.assofin.it
- ★ www.consumatori.crif.com
- ★ www.creditogarantito.it
- ★ <http://www.crif.com/it/Consumer/ShowInformation.aspx> (vademecum: “Conoscere i sistemi di informazioni creditizie”)
- ★ www.garanteprivacy.it
- ★ www.uilcomo.it (sezione *Consumatori*)